



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
**II SEZIONE CIVILE**

Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero **706** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2021** avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 24.3.2022 e vertente

TRA

**COMUNE DI SAN LORENZELLO**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. MICCICHÈ FRANCESCO MARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione;

opponente

E

**SIB SRL**, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DE TATA GERARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione;

opposta

**FATTO e DIRITTO**

Con Decreto ingiuntivo n. 5 del 05/01/2021 (R.G. 4581/2021) il Tribunale di Benevento ingiungeva al Comune di San Lorenzello il pagamento, in favore della SIB s.r.l., della somma di € 55.968,75 (oltre a € 26.896,45 per interessi moratori e alle spese di lite), quale residuo importo dovuto per la prestazione professionale resa dalla SIB Studio di Ingegneria in favore del Comune di San Lorenzello in esecuzione della convenzione di incarico del 25/09/2004, inerente l'affidamento alla società ingegneristica di "*incarico professionale di natura urbanistica di redazione*





*programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale e del piano colore ex L.R. n. 26/2002”.*

Con l’opposizione in esame, il Comune di San Lorenzo eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, quindi, l’avvenuta pattuizione di una clausola compromissoria, sottoscritta il 29.9.2004, ed – in ulteriore subordine – l’inesigibilità del credito, la sua intervenuta prescrizione e la non debenza degli interessi moratori richiesti.


Costituendosi in giudizio, l’originaria ricorrente dopo aver chiarito e documentato la propria legittimazione attiva, riteneva inapplicabile al caso in esame la pattuita clausola compromissoria, alla luce dell’espresso obbligo di pagamento assunto dal Comune opponente alla data del 31/10/2013 tramite certificazione dei crediti ex art. 9, co. 3 bis D.L. 29 novembre 2008 con assunzione dell’obbligo di procedere al pagamento delle somme dovute in data 31/10/2014; in particolare, l’opponente deduceva che – giacchè la controparte nulla aveva dedotto in merito alla certificazione del credito depositata – si sarebbe concretizzato nel caso in esame il principio di non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c.

Con ordinanza del 5.11.2021, il precedente G.I. chiarite le ragioni per le quali riteneva infondata l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva e condivisa – invece – la questione relativa alla competenza, fissava direttamente l’udienza per la precisazione delle conclusioni, rigettando espressamente l’istanza ex art. 648 c.p.c., nonché implicitamente l’istanza di assegnazione dei termini di cui all’art. 183, VI co., c.p.c., pur spiegata da parte opposta.

All’udienza del 24.3.2022, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti e concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. (pur contestando le avverse eccezioni, parte opposta riteneva in ogni caso che la causa fosse matura per la decisione, essendo di natura squisitamente documentale, rinunciando – così – implicitamente alla concessione dei termini istruttori pur originariamente richiesti).

In sede di comparse conclusionali, parte opponente si riportava a tutte le eccezioni e difese già articolate nel proprio atto introduttivo, ivi inclusa l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della ricorrente, mentre parte opposta – nel contestare le avverse eccezioni – evidenziava, in particolare, che la pattuizione invocata dalla





controparte sarebbe relativa ad un arbitrato irrituale e, quindi, ben poteva essere derogata dalle parti, tesi – però – contestata dall’opponente nelle proprie memorie di replica.

In ordine all’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva, in questa sede appare necessario e sufficiente richiamare quanto già argomentato dal precedente G.I. nell’ordinanza del 5.11.2021: dall’atto di trasformazione della preesistente associazione professionale in società a responsabilità limitata e dagli elementi distintivi dell’una e dell’altra, si evince che trattasi di un medesimo soggetto giuridico, sicché l’attuale titolare dei diritti, discendenti dalla convenzione d’incarico, è certamente la società opposta.

Già nella citata ordinanza – invece – il precedente G.I. aveva evidenziato le ragioni per le quali sembrava potersi condividere la questione della competenza; l’art. 7 della convenzione sottoscritta tra le parti, infatti, contiene una clausola compromissoria, attinente alle liti *«che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa»* e nel caso in esame non sussistono dubbi in ordine all’esistenza di una lite inerente al compenso e alla sua mancata risoluzione nella sede amministrativa, non essendo stato eseguito il pagamento, nonostante la costituzione in mora, ed essendo il presente giudizio instaurato proprio al fine di risolvere la citata controversia.

Non può, infine, condividersi la tesi sostenuta da parte opposta nelle proprie memorie di replica ex art. 190 c.p.c. circa la natura irrituale della clausola di arbitrato pattuita tra le parti per due ordini di motivi.

In primo luogo, infatti, come correttamente evidenziato dall’opponente nelle proprie memorie di replica, sicuramente non sarebbe applicabile al caso in esame la disciplina relativa all’arbitrato irrituale di cui all’art. 808 ter c.p.c., trattandosi di disciplina introdotta dal d.lgs 40/2006 e – quindi – successiva al caso in esame, giacché la convenzione richiamata dall’opponente sin dalla propria costituzione in giudizio (e mai disconosciuta dalla parte opposta) risulta essere stata sottoscritta il 29.9.2004.

In secondo luogo, pur volendo sostenere che sussistano dubbi sull’interpretazione della clausola arbitrale di cui all’art. 7 della convenzione (nonostante la chiara lettera della stessa ed, in particolare, la previsione della nomina del terzo arbitro da parte del Presidente del Tribunale di Benevento), non ci si può esimere dall’evidenziare che –





per giurisprudenza pacifica di legittimità che si condivide – *in tema di arbitrato, anche nel vigore della disciplina vigente anteriormente alla riforma del 2006, nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti contenuta nel patto compromissorio, si deve optare per la natura rituale dell'arbitrato, tenuto conto che la deroga alla norma per cui il lodo ha l'efficacia della sentenza giudiziaria, ha natura eccezionale* (cfr., in particolare, Cass. 6909 del 7.4.2015, che nella sua parte motiva chiarisce agli occhi del legislatore, il modello principale di arbitrato, capace di assicurare le maggiori garanzie per le parti che l'hanno voluto, è quello rituale mentre l'arbitrato libero è previsione cui potrà farsi ricorso solo con disposizione espressa e per iscritto, al punto che la nuova regola di diritto positivo (non applicabile al caso, direttamente), ossia l'art. 808-ter c.p.c., ha attuato proprio tale programma, riaffermando l'applicabilità sic et simpliciter della disciplina codicistica dell'arbitrato (rituale) a tutti i possibili patti compromissori, salvo solo il potere delle parti di stabilire che, in deroga alla norma per cui il lodo ha l'efficacia della sentenza giudiziaria (art. 824-bis c.p.c.), "la controversia sia definita dagli arbitri, mediante determinazione contrattuale").

La presenza della citata clausola compromissoria, quindi, comporta l'incompetenza del G.I. adito, alla luce dell'eccezione tempestivamente sollevata dall'opponente, ma non precludeva la pronuncia del decreto ingiuntivo, non essendo la rinuncia alla tutela giurisdizionale operata dalle parti rilevabile di ufficio dal Giudice investito del procedimento per decreto ingiuntivo, ragion per cui si ritengono sussistenti i presupposti di legge per procedere ad una compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18), soprattutto alla luce della documentazione offerta a sostegno della propria domanda da parte della società opposta sin dalla sede monitoria.

#### **P.Q.M.**

1. dichiara la competenza del collegio arbitrale convenzionale e – per l'effetto - dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 5/2021;
2. compensa le spese di lite.

Benevento, 09/09/2022

Il Giudice  
(dott. ssa Ida Moretti)

